Autorità di Regolazione dei Trasporti

Delibera n. 230/2026

Meccanismi di premi/penalità sui livelli tariffari correlati alla qualità del servizio erogato dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale – Esiti della verifica sulla nuova versione della proposta prevista dal primo paragrafo delle Misure 4.7 e 5.15 dell'Allegato "A" alla delibera n. 116/2025, trasmessa da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai sensi del punto 2 del dispositivo della delibera n. 44/2026.

L'Autorità, nella sua riunione del 25 novembre 2026

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare il comma 2, lettere a), b), c), i), e comma 3, lettera b);

VISTA la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 ("*Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)*");

VISTO il regolamento (UE) 2026/1184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2026, relativo all'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico, che modifica la direttiva 2012/34/UE e abroga il regolamento (UE) n. 913/2010;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 104/2015 del 4 dicembre 2015, recante «*Indicazioni e prescrizioni relative al "Prospetto informativo della rete – Anno 2017 – Valido dall'11-12-2016"»*, e in particolare la prescrizione 1.2.3 dell'Allegato "A", relativa alla procedura di aggiornamento ordinario del Prospetto informativo della rete (di seguito, anche: PIR);

VISTA la delibera dell'Autorità n. 95/2023 del 31 maggio 2023, recante "*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 11/2023. Approvazione dell'atto di regolazione afferente alla revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse*";

VISTA la delibera n. 165/2024 del 20 novembre 2024, recante "*Sistema tariffario 2025-2029 per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale e sistema dei corrispettivi 2025-2029 per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso erogati da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 95/2023*", con cui l'Autorità ha dichiarato il sistema tariffario 2025-2029 per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria

nazionale (PMdA) e il sistema dei corrispettivi 2025-2029 per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso (servizi extra-PMdA) erogati da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI) conformi ai criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria approvati con la citata delibera n. 95/2023, fatte salve le prescrizioni disposte con la delibera stessa, relative, in particolare, alla parte della proposta tariffaria afferente ai servizi extra-PMdA e all'allocazione dei costi tra tali servizi e il PMdA;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 116/2025 del 24 luglio 2025, recante "*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 55/2025. Approvazione delle misure per la definizione dei meccanismi di premi/penalità sui livelli tariffari correlati alla qualità del servizio erogato dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, di cui alla Misura 10.6 dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023*" (di seguito: Misure) e, in particolare:

- la Misura 4.7, ai sensi della quale: "[i]*n prima applicazione, il* [gestore dell'infrastruttura ferroviaria (di seguito: GI)] *avvia, entro il 15 dicembre 2025, una consultazione con i propri utenti diretti e indiretti, anche potenziali, sulle proposte di modalità di aggregazione dei dati di base, sul calcolo di ogni singolo indicatore e sulle proposte di soglie di qualità correlate al parametro* ε_t*, per il periodo compreso tra il 2027 e il 2029 e per la prima annualità del periodo regolatorio successivo, giustificando le proposte in una relazione illustrativa, in coerenza con i modelli di esercizio tecnico-commerciali di cui alla Misura 1 e con i contenuti del Piano Commerciale e del Contratto di Programma. Entro il 16 febbraio 2026, il GI pubblica e invia all'Autorità una relazione descrittiva sugli esiti della consultazione, allegando i singoli contributi ricevuti, e sulle conclusioni cui il GI è pervenuto in merito alla determinazione delle modalità di aggregazione dei dati di base, sul calcolo di ogni singolo indicatore e delle soglie di cui trattasi*" e "[l]*'Autorità si esprime sui modelli di esercizio adottati, sulle modalità di aggregazione dei dati di base, sul calcolo di ogni singolo indicatore e sulle soglie proposte dal GI, tenendo anche conto degli esiti della consultazione svolta, entro il 15 aprile 2026; il GI provvede, quindi, entro il 15 maggio 2026, a pubblicare il conseguente aggiornamento straordinario del PIR 2027*";
- la Misura 5.15, ai sensi della quale: "[i]*n prima applicazione, il GI avvia, entro il 15 dicembre 2025, una consultazione con i propri utenti diretti e indiretti, anche potenziali, sulle proposte di modalità di aggregazione dei dati di base, sul calcolo di ogni singolo indicatore e sulle proposte di soglie di qualità correlate alle componenti C1 e C5 del pedaggio, nonché alle cornici di variabilità massima dei canoni medi unitari, per il periodo compreso tra il 2027 e il 2029 e per la prima annualità del periodo regolatorio successivo, giustificando le proposte in una relazione illustrativa, in coerenza con i modelli di esercizio tecnico-commerciali di cui alla Misura 2 e con i contenuti del Piano Commerciale e del Contratto di Programma. Entro il 16 febbraio 2026, il GI pubblica e invia all'Autorità una*

relazione descrittiva sugli esiti della consultazione, allegando i singoli contributi ricevuti, e sulle conclusioni cui il GI è pervenuto in merito alla determinazione delle soglie di cui trattasi" e "[l]*'Autorità si esprime sui modelli di esercizio adottati, sulle modalità di aggregazione dei dati di base, sul calcolo di ogni singolo indicatore e sulle soglie proposte dal GI, tenendo anche conto degli esiti della consultazione svolta, entro il 15 aprile 2026; il GI provvede, quindi, entro il 15 maggio 2026, a pubblicare il conseguente aggiornamento straordinario del PIR 2027*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 201/2025 del 26 novembre 2025, recante "*Misura 10.5 dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023 – Aggiornamento annuale 2025 del sistema tariffario 2025-2029 per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale e del sistema dei corrispettivi 2025-2029 per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso erogati da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Prescrizioni e avvio di procedimento in relazione ai costi correlati al nuovo modello organizzativo della manutenzione*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 225/2025 dell'11 dicembre 2025, recante "*Sistema tariffario 2025-2029 per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale (PMdA) gestita da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Periodo sperimentale di pre-esercizio senza impatti tariffari delle componenti tariffarie C1 e C5 – Indicazioni e prescrizioni di cui alle misure 30.2, punto 5, lettera b), e 30.6, punto 5, lettera b), dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 44/2026 del 15 aprile 2026, recante "*Meccanismi di premi/penalità sui livelli tariffari correlati alla qualità del servizio erogato dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale − Esiti della verifica sulla proposta trasmessa da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai sensi delle misure 4.7 e 5.15 dell'Allegato "A" alla delibera n. 116/2025*", con cui, in esito alla verifica effettuata sulle proposte di modalità di aggregazione dei dati di base, sul calcolo degli indicatori e sulle proposte di soglie di qualità correlate (i) al parametro ε_t, (ii) alle componenti C1 e C5 del pedaggio, nonché (iii) alle cornici di variabilità massima dei canoni medi unitari per il periodo compreso tra il 2027 e il 2029 e per la prima annualità del periodo regolatorio successivo, presentate da RFI in data 15 dicembre 2025 (prot. ART 99740/2025) secondo quanto previsto dai primi paragrafi delle citate Misure 4.7 e 5.15 dell'Allegato "A" alla delibera n. 116/2025, e tenuto conto di quanto ulteriormente dettagliato nella nota del 16 febbraio 2026 (prot. ART 10446/2026), nonché nei verbali delle audizioni del 10 marzo 2026 (prot. 19596/2026) e del 30 marzo 2026 (prot. 23957/2026) e nella documentazione conseguentemente trasmessa da RFI con nota del 31 marzo 2026 (prot. ART 19708/2026):

- è stato prescritto a RFI di avviare, entro il 30 giugno 2026, una consultazione con i propri utenti diretti e indiretti, anche potenziali, su una nuova versione della proposta prevista dal primo paragrafo delle Misure 4.7 e 5.15 dell'Allegato "A"

alla delibera n. 116/2025, nonché dei modelli di esercizio adottati, modificandoli e integrandoli tenendo conto di quanto segnalato con le note prot. ART 10446/2026 e prot. ART 19708/2026 ed evidenziato nei verbali delle audizioni del 10 marzo 2026 (prot. 19596/2026) e del 30 marzo 2026 (prot. 23957/2026), tenendo conto di quanto prescritto dalle lettere a), b) e c) del punto 2 del dispositivo alla stessa delibera (punto 2 del dispositivo);

- è stato prescritto, inoltre, a RFI di pubblicare e inviare all'Autorità, entro il 30 settembre 2026, una relazione descrittiva sugli esiti della consultazione di cui al punto 2, allegando i singoli contributi ricevuti, e sulle conclusioni cui è pervenuta in merito alla determinazione delle modalità di aggregazione dei dati di base, nonché sul calcolo di ogni singolo indicatore e delle soglie di cui trattasi (punto 3 del dispositivo);
- sono stati ridefiniti i termini previsti dal secondo paragrafo delle Misure 4.7 e 5.15 dell'Allegato "A" alla delibera n. 116/2025, come segue: (i) il termine entro cui l'Autorità si esprime sui modelli di esercizio adottati, sulle modalità di aggregazione dei dati di base, sul calcolo di ogni singolo indicatore e sulle soglie proposte da RFI, tenendo anche conto degli esiti della consultazione svolta, ricade in data 30 novembre 2026 e (ii) il termine entro cui RFI provvede a pubblicare il conseguente aggiornamento straordinario del Prospetto informativo della rete relativo all'anno 2027 (PIR 2027), ricade in data 15 dicembre 2026 (punto 4 del dispositivo);

VISTA la delibera dell'Autorità n. 60/2026 del 29 aprile 2026, recante "*Sistema tariffario 2025-2029 per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale (PMdA) gestita da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Periodo sperimentale di pre-esercizio senza impatti tariffari delle componenti tariffarie C1 e C5 – Ulteriori indicazioni e prescrizioni di cui al punto 2 della delibera n. 225/2025, nonché dei punti 1.1.3.1 e 2.2.3.1 dell'Allegato "A" alla stessa delibera*";

VISTA la nota del 9 giugno 2026 (prot. ART 39668/2026), con cui RFI, "[c]*on riferimento a quanto prescritto dalla misura 2 della Delibera 44/2026, in merito alle integrazioni da fornire sui modelli di esercizio per la loro ripubblicazione e consultazione con il mercato,* [ha richiesto] *all'Autorità una deroga sul perimetro di rete oggetto di tali integrazioni (…) e valevole per il periodo di prima attuazione della Delibera 116/2025"*;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 115/2026 del 26 giugno 2026, recante "*Meccanismi di premi/penalità sui livelli tariffari correlati alla qualità del servizio erogato dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Istanza di deroga rispetto al perimetro di applicazione delle prescrizioni di cui al punto 2 della delibera n. 44/2026, definito dalla misura 2.8 dell'Allegato "A" alla delibera n. 116/2025. Determinazioni dell'Autorità*", con cui è stato deliberato:

1. di accogliere l'istanza di deroga formulata da RFI con la nota del 9 giugno 2026 (prot. ART 39668/2026), limitatamente alle seguenti fattispecie:
   a. semplificazione delle analisi da svolgere limitandole ad una sola direzione per tratta, a condizione che non emergano differenze significative con riferimento alle eventuali diverse direzioni di percorrenza di una stessa tratta;
   b. riduzione del perimetro di prima applicazione delle prescrizioni di cui al punto 2 della delibera n. 44/2026, definito dalla misura 2.8 dell'Allegato "A" alla delibera n. 116/2025, elevando il grado di utilizzo ivi definito dal 40% al 60%;
2. di posticipare:
   a. al 31 luglio 2026, il termine, di cui al punto 2 della delibera n. 44/2026, entro cui RFI avvia una consultazione con i propri utenti diretti e indiretti, anche potenziali, su una nuova versione della proposta prevista dal primo paragrafo delle Misure 4.7 e 5.15 dell'Allegato "A" alla delibera n. 116/2025, nonché dei modelli di esercizio adottati, modificandoli e integrandoli secondo quanto prescritto dallo stesso punto 2;
   b. al 15 ottobre 2026, il termine, di cui al punto 3 della delibera n. 44/2026, entro cui RFI pubblica e invia all'Autorità una relazione descrittiva sugli esiti della consultazione di cui al punto 2 della stessa delibera, allegando i singoli contributi ricevuti, nonché sulle conclusioni cui è pervenuta in merito alla determinazione delle modalità di aggregazione dei dati di base, nonché sul calcolo di ogni singolo indicatore e delle soglie di cui trattasi;
3. di prescrivere a RFI di pubblicare e inviare all'Autorità, entro il 15 settembre 2026, un cronoprogramma relativo al completamento della copertura dell'intero perimetro di rete (IFN) originariamente previsto per l'applicazione delle prescrizioni di cui al punto 2 della delibera n. 44/2026, così come individuato dalla misura 2.8 dell'Allegato "A" alla delibera n. 116/2025;
4. di individuare il 30 ottobre 2026 quale data entro la quale l'Autorità si sarebbe espressa sul cronoprogramma di cui al punto 3 del dispositivo;

VISTE le note del 31 luglio 2026 (prott. ART 53720/2025 e 53727/2025), con cui RFI ha rispettivamente trasmesso all'Autorità e informato la stessa Autorità di avere posto contestualmente in consultazione con i propri utenti diretti e indiretti, anche potenziali, una nuova versione della proposta prevista dal primo paragrafo delle Misure 4.7 e 5.15 dell'Allegato "A" alla delibera n. 116/2025, nonché dei modelli di esercizio adottati, secondo quanto previsto dal punto 2 del dispositivo della delibera n. 44/2026;

VISTA la nota prot. 65951/2026 del 9 settembre 2026, con cui gli uffici dell'Autorità, in esito ad una prima analisi della documentazione fornita da RFI con le citate note del 31 luglio 2026 (prott. ART 53720/2025 e 53727/2025), hanno comunicato a RFI, tra

l'altro, la necessità di effettuare alcune integrazioni e modifiche alla stessa documentazione;

VISTA la nota del 15 settembre 2026 (prot. ART 68554/2026), con cui RFI ha trasmesso all'Autorità il citato cronoprogramma di cui al punto 3 del dispositivo della delibera n. 115/2026, pubblicandolo altresì sul proprio sito internet;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 201/2026 del 29 ottobre 2026, recante "*Meccanismi di premi/penalità sui livelli tariffari correlati alla qualità del servizio erogato dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Cronoprogramma di cui al punto 3 del dispositivo della delibera n. 115/2026*", con cui è stato prescritto a RFI:

- di considerare – quale data di effettivo avvio delle attività rappresentate dal cronoprogramma trasmesso con la nota prot. ART 68554/2026 – il termine entro cui il gestore sarà tenuto a ottemperare alle determinazioni che l'Autorità adotterà in relazione ai modelli di esercizio, secondo la tempistica di cui al punto 4, sub i), della delibera n. 44/2026 (punto 1, lettera a) del dispositivo);
- di rideterminare, secondo un criterio di proporzionalità, la tempistica prevista per il completamento dell'attività denominata "*Completamento analisi linee a doppio binario con capacità ≥60% (estensione all'altra direzione, limitatamente agli elementi per i quali la direzione potenzialmente rileva anche nel caso di offerta simmetrica)*", tenendo conto almeno: (i) del numero effettivo di direzioni alle quali dovrà essere estesa l'applicazione dei modelli di esercizio; (ii) delle durate trimestrali previste dal gestore per lo svolgimento delle restanti attività o fasi (punto 1, lettera b) del dispositivo);
- di ridurre le tempistiche complessive del citato cronoprogramma, prevedendo lo svolgimento in parallelo delle attività per cui non sussistano vincoli di propedeuticità (punto 1, lettera c) del dispositivo);
- di pubblicare, entro il 10 dicembre 2026, il cronoprogramma e l'allegato perimetro aggiornati sulla base delle prescrizioni di cui alle lettere precedenti (punto 1, lettera d) del dispositivo);

VISTA la nota del 23 settembre 2026 (prot. ART 72308 /2026), con cui RFI ha riscontrato la citata nota prot. 65961/2026 del 9 settembre 2026;

VISTA la nota prot. 84123/2026 del 15 ottobre 2026, con cui gli uffici dell'Autorità, sulla base della dettagliata analisi della documentazione fornita da RFI con le citate note del 31 luglio 2026 (prott. ART 53720/2025 e 53727/2025), nonché dei contenuti della nota del 15 settembre 2026 (prot. ART 68554/2026), hanno richiesto a RFI chiarimenti e informazioni integrative;

VISTA la nota del 15 ottobre 2026 (prot. ART 84234/2026), con cui RFI ha informato l'Autorità dell'avvenuta pubblicazione della "*relazione descrittiva degli esiti della consultazione sulle proposte di modalità di aggregazione dei dati di base, sul calcolo di ogni singolo indicatore e sulle proposte di soglie di qualità correlate al parametro*

ε_t" (acquisita al prot. ART 85663/2026, insieme alle osservazioni pubblicate dalla stessa RFI);

VISTA la nota del 30 ottobre 2026 (prot. ART 92458/2026), con cui RFI ha riscontrato la richiesta di chiarimenti e informazioni integrative, formulata dagli uffici dell'Autorità con la citata nota prot. 84123/2026 del 15 ottobre 2026;

VISTA la nota prot. 96128/2026 del 6 novembre 2026, con cui gli uffici dell'Autorità hanno ritenuto necessario, in esito agli sviluppi istruttori maturati alla data, richiedere a RFI di predisporre, secondo un formato-esempio elaborato dagli stessi uffici e allegato alla citata nota, il modello di esercizio per almeno una linea a propria scelta tra quelle gestite, preferibilmente di adeguata importanza, indicando - altresì - la tempistica stimabile per l'applicazione del medesimo formato-esempio a tutte le linee del perimetro di rete oggetto del cronoprogramma di cui alle delibere n. 115/2026 e n. 201/2026;

VISTA la relazione istruttoria, prodotta dai competenti Uffici dell'Autorità;

CONSIDERATO in particolare, opportuno tenere conto di quanto rappresentato da RFI circa i possibili effetti economici sull'annualità 2028 determinati dalla misurazione dei valori assunti dagli indicatori nel 2025;

RILEVATO altresì, che, come rappresentato nella citata relazione istruttoria:

- nella nuova versione della proposta, trasmessa con le note del 31 luglio 2026 (prott. ART 53720/2025 e 53727/2025), residuano alcune criticità rispetto a quanto disposto dalle misure approvate con la delibera n. 116/2025 e dalle prescrizioni approvate con la delibera n. 44/2026, alle quali è necessario che RFI ponga rimedio;
- in relazione ai modelli di esercizio, in considerazione della richiesta formulata dagli uffici dell'Autorità a RFI con la citata nota prot. 96128/2026 del 6 novembre 2026, l'istruttoria non può considerarsi conclusa;

RITENUTO pertanto necessario che RFI pubblichi, entro il 31 dicembre 2026, la versione aggiornata, modificandola e integrandola tenendo conto dei profili di criticità rilevati e delle prescrizioni specificate con la presente delibera, della proposta prevista dal primo paragrafo delle Misure 4.7 e 5.15 dell'Allegato "A" alla delibera n. 116/2025, affinché sia relativa, in prima applicazione, al periodo compreso tra il 2028 e il 2029, nonché alla prima annualità del periodo regolatorio successivo, e:

- preveda l'applicazione degli effetti dei meccanismi premi/penalità proposti a partire dal 2028, senza effetti tariffari, e dal 2029, con effetti tariffari;
- introduca una specifica annualità di prima applicazione dei correttivi infra-periodo sulle cornici di variabilità massima dei canoni medi unitari, distinguendola da quella prevista a regime dalla misura 5.1 dell'Allegato "A" alla

delibera n. 116/2025, prevedendo che l'applicazione degli effetti tariffari di tali correttivi avvenga nel 2029;

- introduca una specifica annualità di prima applicazione per l'applicazione dei correttivi sulle componenti tariffarie C1 e C5, previsti dalle misure 5.3 e 5.7:
    - distinguendola da quella prevista a regime, dalla Misura 5.1 dell'Allegato "A" alla delibera n. 116/2025 e prevedendo l'applicazione degli effetti dei correttivi infra-periodo proposti dal 2029,
    - distinguendola dal ricalcolo previsto in relazione alla rideterminazione da effettuarsi in attuazione delle modifiche introdotte dalle misure 5.2 e 5.6, che si mantiene con effetti tariffari dal 2028;

RITENUTO altresì necessario ridefinire i termini entro cui l'Autorità si esprime sui modelli di esercizio adottati, previsti dal secondo paragrafo delle Misure 4.7 e 5.15 dell'Allegato "A" alla delibera n. 116/2025, come modificati dal punto 4 del dispositivo della delibera n. 44/2026, nonché dal punto 2 della delibera n. 115/2026, posticipandoli al 30 gennaio 2027;

RITENUTO infine necessario ridefinire il termine di cui al punto 1, lettera a) e lettera d) del dispositivo della delibera n. 201/2026, relativo al cronoprogramma di completamento della copertura dell'intero perimetro di rete (IFN) originariamente previsto per la definizione dei modelli di esercizio, di cui al punto 3 del dispositivo della delibera n. 115/2026, posticipandolo al 31 marzo 2027;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, in esito alla verifica effettuata sulla nuova proposta di:
   a) modalità di aggregazione dei dati di base, sul calcolo degli indicatori e sulle proposte di soglie di qualità correlate (i) al parametro ε_t, (ii) alle componenti C1 e C5 del pedaggio, nonché (iii) alle cornici di variabilità massima dei canoni medi unitari per il periodo compreso tra il 2027 e il 2029 e per la prima annualità del periodo regolatorio successivo, prevista dal primo paragrafo delle Misure 4.7 e 5.15 dell'Allegato "A" alla delibera n. 116/2025, nonché
   b) modelli di esercizio,
   trasmessa da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in data 31 luglio 2026 (prott. ART 53720/2025 e 53727/2025) ai sensi del punto 2 del dispositivo della delibera n. 44/2026, e tenuto conto di quanto ulteriormente dettagliato in esito alla consultazione svolta (prot. ART 85663/2026), nonchè nella nota del 30 ottobre 2026 (prot. ART 92458/2026), si approvano le prescrizioni di cui ai successivi punti 2 e 3;
2. si prescrive a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di pubblicare, entro il 31 dicembre 2026, la versione finale della proposta prevista dal primo paragrafo delle Misure 4.7 e 5.15 dell'Allegato "A" alla delibera n. 116/2025, modificandola e integrandola tenendo conto:

1. con riferimento alla definizione delle soglie di qualità, della necessità di:
    i. ridefinire le soglie minime, affinché:
        1. i valori delle stesse soglie siano tutti indicati in modo esplicito;
        2. siano effettuate le correzioni che la stessa RFI ha indicato necessario apportare ai valori assunti dall'indicatore 10, relativo alla percentuale di ore sature sulle tratte a cui è applicata la componente C1;
        3. diano seguito alla proposta – formulata dalla stessa RFI a seguito della consultazione con il mercato tramite documento acquisito al prot. 84234/2026 – di aumento della soglia minima dell'indicatore 1 (relativo alla velocità commerciale) dal 77,6% al 78,7%;
        4. i valori delle stesse soglie tengano conto delle prescrizioni di cui al punto 3 del dispositivo della presente delibera;
    ii. ridefinire i livelli obiettivo, affinché:
        1. ciascuno di essi sia ricadente almeno oltre l'80-esimo percentile dei valori storici annuali disponibili assunti dell'indicatore, secondo quanto previsto dal secondo punto elenco della misura 3.3 dell'Allegato "A" alla delibera n. 116/2026, ordinando i valori correttamente – dal più basso al più alto, per gli indicatori da massimizzare, e dal più alto al più basso, per gli indicatori da minimizzare – affinché costituiscano, in ogni caso, un significativo miglioramento rispetto agli andamenti passati;
        2. i valori delle stesse soglie siano tutti indicati in modo esplicito;
        3. siano effettuate le correzioni che la stessa RFI ha indicato necessario apportare ai valori assunti dal citato indicatore 10;
        4. i valori delle stesse soglie tengano conto delle prescrizioni di cui al punto 3 del dispositivo della presente delibera;
    iii. ridefinire le *best practice* qualitative, affinché:
        1. i valori delle stesse soglie siano tutti indicati in modo esplicito;
        2. siano effettuate le correzioni che la stessa RFI ha indicato necessario apportare ai valori assunti dal citato indicatore 10;
        3. i valori delle stesse soglie tengano conto delle prescrizioni di cui al punto 3 del dispositivo della presente delibera;
    iv. completare la definizione delle soglie di qualità fissate *ex ante*, ove necessario, affinché permettano il monitoraggio – previsto dalle misure 4.6 e 5.14 dell'Allegato "A" alla delibera n. 116/2025 – dei valori conseguiti, per gli indicatori individuati, nelle annualità 2025 e 2026, per la susseguente pubblicazione degli esiti dello stesso monitoraggio e dei relativi effetti sulle annualità 2028, senza effetti tariffari, e 2029, con effetti tariffari;
    v. per l'indicatore 8 (relativo all'estensione della rete di interesse merci), motivare e/o modificare la scelta di adottare "*percentuali delle soglie minima e di best practice* (…) *asimmetrica intorno alla soglia obiettivo, coerentemente al meccanismo del parametro ε (+1%, -2%)*", che non appare coerente con quanto richiamato dal punto 2, lettera b, sub i e iii, della delibera n. 44/2026;

2. con riferimento alle modalità di aggregazione dei dati di base, al calcolo degli indicatori e alle relative metriche:

i. mantenere, riguardo agli indicatori 2 e 3 (relativi alla puntualità), la rappresentazione già fornita per i valori assunti dagli indicatori dal 2016, considerando tuttavia – ai fini della definizione delle soglie – solo i valori dal 2022, che la stessa RFI ha valutato rappresentino un "*quadro normativo e regolamentare*" omogeneo;
ii. correggere, riguardo all'indicatore 4 (relativo alla puntualità), il refuso evidenziato dalla stessa RFI nella propria nota del 30 ottobre 2026 (prot. ART 92458/2026);
iii. riguardo agli indicatori 6 e 7 (relativi alla indisponibilità dei binari):
    1. riportare nella proposta l'impegno circa la predisposizione della reportistica relativa alle indisponibilità programmate in orario, prevista dal punto 2, lett. c), sub i), n. 1 del dispositivo della delibera n. 44/2026, assunto in esito alla consultazione svolta (prot. ART 85663/2026);
    2. includere, nei monitoraggi previsti dalla Misura 4.7 dell'Allegato "A" alla delibera n. 116/2025, pur non essendo possibile – per quanto rappresentato dalla stessa RFI – individuare le soglie di qualità, comunque i valori conseguiti per gli indicatori individuati e le relative metodologie di rilevazione;
    3. sottoporre all'Autorità – nell'ambito dell'aggiornamento dei livelli tariffari che si svolgerà nel corso del 2027 – un cronoprogramma relativo all'individuazione delle relative soglie di qualità;
iv. riguardo all'indicatore 8 (relativo all'estensione della rete di interesse merci), ridefinire il perimetro di applicazione dell'indicatore affinché sia chiaro e stabile, come già prescritto dal punto 2, lettera b, punto ii, della delibera n. 44/2026;
v. riguardo all'indicatore 9 (relativo alla qualità percepita delle stazioni), definire in modo chiaro e stabile i coefficienti di ponderazione che saranno utilizzati di anno in anno;
vi. riguardo all'indicatore 11 (relativo alle tracce perse sulle tratte a cui è applicata la componente C1), fare riferimento al numero di tracce perse, invece che al "*numero di tracce cui è applicata la componente C1"* attualmente proposto;

3. si prescrive, altresì, a RFI di modificare e integrare la proposta di cui al punto 2 affinché sia relativa, in prima applicazione, al periodo compreso tra il 2028 e il 2029, nonché alla prima annualità del periodo regolatorio successivo, e, nello specifico:
    i. preveda l'applicazione degli effetti dei meccanismi premi/penalità proposti a partire dal 2028, senza effetti tariffari, e dal 2029, con effetti tariffari;
    ii. introduca una specifica annualità di prima applicazione dei correttivi infra-periodo sulle cornici di variabilità massima dei canoni medi unitari, distinguendola da quella prevista a regime dalla misura 5.1 dell'Allegato "A" alla delibera n. 116/2025, prevedendo che l'applicazione degli effetti tariffari di tali correttivi avvenga nel 2029;
    iii. introduca una specifica annualità di prima applicazione per l'applicazione dei correttivi sulle componenti tariffarie C1 e C5, previsti dalle misure 5.3 e 5.7 dell'Allegato "A" alla delibera n. 116/2025:
        1. distinguendola da quella prevista a regime, dalla Misura 5.1 dell'Allegato "A" alla delibera n. 116/2025 e prevedendo l'applicazione degli effetti dei correttivi infra-periodo proposti dal 2029,

2. distinguendola dal ricalcolo previsto in relazione alla rideterminazione da effettuarsi in attuazione delle modifiche introdotte dalle misure 5.2 e 5.6 dell'Allegato "A" alla delibera n. 116/2025, che si mantiene con effetti tariffari dal 2028;

4. di ridefinire i termini previsti dal secondo paragrafo delle Misure 4.7 e 5.15 dell'Allegato "A" alla delibera n. 116/2025, come modificati dal punto 4 del dispositivo della delibera n. 44/2026, nonché dal punto 2 della delibera n. 115/2026, entro cui l'Autorità si esprime sui modelli di esercizio adottati, posticipandoli al 30 gennaio 2027;

5. di ridefinire il termine di cui al punto 1, lettera a) e lettera d) del dispositivo della delibera n. 201/2026, relativo al cronoprogramma di completamento della copertura dell'intero perimetro di rete (IFN) originariamente previsto per la definizione dei modelli di esercizio, di cui al punto 3 del dispositivo della delibera n. 115/2026, posticipandolo al 31 marzo 2027;

6. la presente delibera e la relazione istruttoria degli Uffici sono pubblicate sul sito *web* istituzionale dell'Autorità e comunicate, a mezzo PEC, a RFI S.p.A.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 25 novembre 2026

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)